

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA APERTA, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PARCO VEICOLARE DELLA POLIZIA LOCALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

I veicoli dovranno essere assicurati con polizza unica amministrata a libro matricola e con la formula "franchigia fissa e assoluta" ed ai massimali minimi previsti dalla legge.

L'assicurazione è prestata, in conformità a quanto previsto dalla legge 990/69 e succ. modifiche, per i rischi derivanti dalla responsabilità civile del Parco veicolare in uso al Comune di Napoli – Servizio Autonomo Polizia Locale - indicate nel prospetto allegato al presente Capitolato, per quanto dovuto dall'Assicurato (capitali, interessi e spese) a titolo di risarcimento danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli, dall'esecuzione delle operazioni da terra effettuate, anche con mezzi o dispositivi meccanici installati sui veicoli.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dei veicoli in aree private e per i danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni cagionati a terzi non trasportati.

L'impresa, inoltre, coprirà, su richiesta, altre forme di assicurazione riguardante i veicoli.

ART. 2 - AMMONTARE DEL PREMIO E DURATA DEL CONTRATTO

Il premio complessivo posto a base di gara è di **Euro 120.000,00**.

L'assicurazione decorre dalle ore 00.00 del giorno 01/01/2009 e termina alle ore 24.00 del giorno 31/12/2009 senza tacito rinnovo.

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui **agli artt. 34 e 37 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006. e s.m.i..**

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le stesse si dovranno uniformare a quanto previsto dagli **art. 34 e 37 del D. L.vo 163/06 e s.m.i..**

A tal proposito si precisa, visto **l'art. 37 c. 2 e c. 4 del d.Lgs. 163/06 e s.m.i.**, che trattasi di un'unica prestazione, e precisamente di copertura assicurativa R.C.A., e che nell'offerta deve essere specificata la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori riuniti o consorziati.

Per essere ammessi a partecipare alla gara gli offerenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché esibire la documentazione che all'uopo sarà espressamente richiesta nel Bando di Gara.

Gli offerenti dovranno altresì presentare le seguenti documentazioni o dichiarazioni:

1. Dichiarazione rilasciata con le forme di cui al D.P.R. n. 445/00 dall'offerente interessato che attesti sotto la propria responsabilità:

- di aver preso visione degli atti di gara e di accettarli in pieno e senza riserve;
 - di non trovarsi in una situazione di collegamento o controllo di cui all'art. 2359 del C.C. con altri concorrenti singoli o in associazione (**art. 34 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.**);
 - di non trovarsi in una delle situazioni di cui **all'art. 38, comma 1, lett. a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) - i) - l) - m) – mbis) del D.lgs. 163/06 e s.m.i.**;
 - il possesso dei requisiti di cui **all'art. 38, comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.**, indicando anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
 - di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, oppure di essersi avvalsi dei predetti piani individuali di emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione;
 - di essere in regola nei pagamenti dei tributi locali per il Comune di Napoli (programma 100).
2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o per società estere titolo equipollente con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara in corso, di data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data della procedura aperta dal quale risulti la regolare attivazione dell'oggetto sociale e l'indicazione dei legali rappresentanti, in alternativa si potrà presentare dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento.
 3. Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica: dimostrazione di avere effettuato una raccolta premi nel ramo danni negli ultimi tre esercizi (2005-2006-2007) complessivamente non inferiore a Euro 150.000.000,00. così come previsto **dall'art. 41, comma 1 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.**.
 4. Dimostrazione della capacità tecnica, ai sensi **dell'art. 42 comma 1 lettera a del Decreto L.vo 163/2006 e s.m.i.**, con dichiarazione concernente l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni(2005, 2006 e 2007) con l'indicazione degli importi, delle date, e dei destinatari pubblici e privati dei servizi stessi;
 5. L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria (**art. 75 c. 1 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.**) pari al 2% del prezzo base indicato nel bando sotto forma di cauzione presso la Tesoreria comunale o di fideiussione dai soggetti previsti **all'art. 75 comma 3 del predetto D. L vo 163/06e s.m.i.** ma diversi da quelli concorrenti e suoi eventuali associati.
 6. L'offerta, inoltre, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui **all'art. 113 del D.lgs 163/06 e s.m.i.**, qualora l'offerente risultasse affidatario (**art. 75 comma 8 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.**).
 7. Così come previsto **dall'art. 86 comma 5 del D.lgs 163/06 e s.m.i.**, l'offerta economica deve essere corredata dalle giustificazioni di cui **all'art. 87 comma 2** relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara ritenute pertinenti con l'oggetto della gara. Tali giustificazioni devono essere presentate unitamente all'offerta economica.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di validità della garanzia (**art. 75 comma 9 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.**).

8. Giusto quanto previsto dal Protocollo di legalità, i partecipanti dovranno allegare alla busta contenente la documentazione amministrativa una scheda anagrafica debitamente sottoscritta contenente i seguenti dati :
 - Oggetto e importo dell'appalto
 - Denominazione e ragione sociale della Ditta
 - Sede
 - Partita I.V.A.
 - Dati del Legale Rappresentante
 - Nome e cognome
 - Luogo e data di nascita
 - N. Iscr. C.C.I.A.A.

- Posizione INAIL.

L'impresa aggiudicataria dovrà possedere un Ispettorato Sinistri, oppure in mancanza, si impegna in caso di aggiudicazione a costituire una adeguata struttura per la gestione dei sinistri, nella città di Napoli per un efficace e continuo collegamento con l'amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.

ART. 4 - DELEGA DEI CONTRATTI

Ai sensi dell'art.1911 c.c. è ammessa la coassicurazione con l'obbligo della Società aggiudicataria di assumere una partecipazione in quota ai rischi oggetto della gara non inferiore al 30% del premio.

Le Società in coassicurazione dovranno possedere gli stessi requisiti previsti per la partecipazione alla gara.

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi del **D.L.vo 163/2006 e s.m.i.**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall'art. **82 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.** nei confronti di quella ditta che avrà praticato unicamente il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

La gara, qualora andasse deserta al 1° esperimento, verrà nuovamente effettuata senza indugio, procedendo all'aggiudicazione sempre anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di diserzione per due volte della gara, si procederà direttamente mediante gara ufficiosa procedendo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In tal caso il Servizio Gare d'Appalto inviterà a presentare l'offerta le società dello specifico settore, nonché quelle che le saranno indicate dal Servizio Autonomo Polizia Locale.

L'aggiudicataria resterà vincolata nei confronti dell'amministrazione all'osservanza delle norme contrattuali fin dal momento della aggiudicazione nelle more del contratto definitivo.

La stazione appaltante, nel rispetto della clausola prevista all'art. 2 del protocollo di legalità, si riserva di acquisire, preventivamente all'aggiudicazione definitiva, le informazioni antimafia, ai sensi del D.Lvo 252/98 e qualora risultassero a carico del concorrente in forma singola, associata, consorziata, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

ART. 6 - GESTIONE DELLE POLIZZE

I partecipanti alla gara d'appalto prendono atto che è compito imprescindibile dell'Amministrazione realizzare economie gestionali e livelli uniformi nella prestazione di servizi.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale si uniformerà, pertanto, a quanto sarà stato praticato dal Servizio Provveditorato per appalti assicurativi di sua competenza.

ART. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA CERTIFICATI ASSICURATIVI

L'aggiudicataria si impegna a sottoporre all'esame del Dirigente del Servizio Autonomo Polizia Locale il contratto di assicurazione, di cui all'art.1882 c.c., entro 5 giorni dall'esecutività della determina relativa alla definitiva aggiudicazione.

Il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva nei modi di legge, verrà sottoscritto presso la sede che sarà indicata dal Servizio Autonomo Polizia Locale almeno 15 gg. precedenti l'inizio della copertura assicurativa.

L'aggiudicataria, previa informativa del Servizio Autonomo Polizia Locale, provvederà, almeno 4 gg. lavorativi precedenti l'inizio della copertura assicurativa, al rilascio dei certificati e dei contrassegni presso la sede del Servizio Autonomo Polizia Locale.

L'Aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione dell'appalto con incameramento della cauzione provvisoria pari al 2%, se, entro i tempi fissati nell'invito per la sottoscrizione del contratto definitivo, non si sarà presentata, previa costituzione della cauzione definitiva da determinare ai sensi **dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.** e al pagamento delle spese contrattuali, presso il Servizio Gere e Contratti per la sottoscrizione del contratto stesso. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia, per eventuali risarcimenti di danni, dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato e dal contratto che sarà sottoscritto.

ART. 8 - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

I premi si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri e imposte di cui al presente capitolato, tutto incluso e niente escluso.

I premi predetti si intendono offerti dalle imprese in base a calcoli di propria convenienza, a tutto rischio, e sono, quindi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dal presente capitolato. L'impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere.

Il premio sarà liquidato entro sessanta giorni dalla data di effetto della garanzia assicurativa.

Il pagamento avverrà in due rate semestrali uguali con effetto 01/01/2009 e 01/07/2009.

Il premio complessivo spettante all'impresa assicurativa sarà determinato dal numero complessivo dei veicoli assicurati di cui si allega prospetto che costituisce parte integrante del presente capitolato .

Il premio sarà aumentato o diminuito rispettivamente nel caso di immissione o di dismissione in servizio di veicoli assicurati, mentre nel caso di eventi che comporteranno un temporaneo fuori uso degli stessi si provvederà alla sospensione del premio e, qualora necessario, alla riattivazione.

La Società si obbliga a praticare , per tutti i veicoli indicati nell'allegato elenco, i premi e le franchigie, di cui all'allegato tariffario, ridotti i primi della percentuale di ribasso praticata sul premio complessivo a base di gara; per eventuali ulteriori coperture assicurative vanno applicati i prezzi di mercato.

Per i veicoli che saranno eventualmente immessi successivamente in servizio o che saranno dismessi, la Società si obbliga altresì a praticare i premi e le franchigie previste nelle tariffe allegate ridotti i primi della percentuale di ribasso praticata sul premio complessivo a base di gara all'atto dell'aggiudicazione della stessa.

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Il premio per ciascun veicolo sarà quindi calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia R.C.A.

La Società è tenuta entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni, dismissioni o sospensioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale e per le franchigie e scoperti eventualmente da liquidare.

ART. 9 - DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società al termine di ogni semestre deve fornire al committente un tabulato sinistri, con l' indicazione delle parti coinvolte, le date di accadimento, le tipologie del danno (a persone o a cose) così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;

Nel caso di sinistro liquidato dovrà essere indicata la data della liquidazione del danno.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Nel caso di contenziosi proposti da terzi coinvolti in sinistri con i veicoli di proprietà comunale, giusta direttiva del 09.07.2008 della Giunta Comunale (vedi emendamento alla deliberazione di G.C. n. 923 del 09.07.2008), la Società designerà d'intesa un Avvocato, previa nomina da parte della Giunta, il quale dovrà costituirsi tanto per il Comune quanto per la stessa Società, e proporre tutti i motivi, le ragioni, le eccezioni e/o domande riconvenzionali, nonché le chiamate in causa di terzi ai quali sia comune o dai quali il Comune di Napoli debba essere garantito o rivalsato. Tutte le spese e i compensi di difesa, anche relativi ad attività stragiudiziali, sono a carico della Società che, in ogni caso, deve tenere indenne il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 10 - MASSIMALI E FRANCHIGIE

Dovranno essere applicati i massimali minimi previsti dalle norme vigenti ed il valore delle franchigie secondo quanto previsto dalla tariffa allegata al capitolato speciale d'appalto di cui forma parte integrante.

ART. 11 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la società provvederà gratuitamente , previa restituzione di quelli da sostituire o copia denuncia di smarrimento, al rilascio dei duplicati entro le 48 ore dalla richiesta.

ART. 12 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, gli Stati della Comunità Economica Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Per la circolazione sul territorio di altri stati sarà necessario il rilascio gratuito da parte della società aggiudicataria del certificato internazionale di circolazione (CARTA VERDE).

Le garanzie sopra citate saranno operanti secondo le condizioni e i limiti posti dalle singole legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto.

ART. 13 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante :

- qualora il conducente non sia abilitato alla guida;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n° 285, relativo Regolamento e successive modificazioni.

ART. 14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia assicuratrice, a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. 13 denominato "esclusioni", rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del Contraente che del conducente, per somme pagate in conseguenza dei sinistri nei seguenti casi:

- guida di persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/04/92 n°285 relativo regolamento e successive modificazioni;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- veicolo guidato da persona non abilitata alla guida.

La presente garanzia non è operante qualora l'Ente proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di rivalsa.

ART. 15 - SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di ritardo della consegna dei certificati assicurativi verrà applicata, mediante deduzione dal premio, la penalità dell' 1% dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata oltre la data d'inizio della copertura assicurativa, l'Amministrazione avrà facoltà di rivolgersi, a maggiori spese dell'aggiudicataria, presso altra ditta per il servizio in parola, fermo restando l'applicazione delle penali di cui sopra.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, per la mancanza di copertura assicurativa, sull'importo del premio o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 3.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 cc – potrà essere risolto in caso di negligenza o grave inadempienza della aggiudicataria rispetto al Capitolato ed alla normativa in materia.

ART. 17 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che la ditta avrà provveduto all'adempimento dei propri obblighi contrattuali e dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione.

ART. 18 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole al contraente su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 19 - ONERI DELL'APPALTO

Eventuali spese dovute a qualsiasi titolo conseguenti al contratto cadranno per intero a carico dell'aggiudicataria.

ART. 20 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente copertura assicurativa e non comporteranno diritto di recesso.

ART. 21 - QUALIFICA DI "TERZO"

Si intendono considerati terzi, oltre l'interpretazione corrente il Sindaco, gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e Circoscrizionali, i Dirigenti, i Dipendenti, eventuali coniugi parenti e affini e chiunque instauri rapporti di lavoro con l'Ente stesso.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo dove ha sede il contraente .

ART. 23 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'appaltatore nel partecipare alla gara dichiara di conoscere che il Comune di Napoli con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni, riportandosi, integralmente, nel presente CSA gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione

appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, nonché la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007
(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R.n.252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

- a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
- b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
- I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
 - II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le

ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui all'art. 3 comma 2

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

DISPOSIZIONI AI SENSI DELLA L.R. CAMPANIA N. 3/07

Il comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: "2. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni."

L'art. 52 della medesima Legge regionale recita: "1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori."

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'A.C.-

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

Il Comandante
(Generale Luigi Sementa)